

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Corso di Porta Vittoria, 27

20122 Milano

e-mail - infrastrutture@arera.it

Prot. n. 000 7148/19-P del 17/09/2019

Osservazioni al documento di consultazione 287/2019/R/eel

**AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL SEMIPERODO DI REGOLAZIONE
2020-2023**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL
SERVIZIO E ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ**

Osservazioni e Contributi ACEA SPA

PREMESSA

Nell'esprimere un generale apprezzamento per la consultazione avviata dall'Autorità relativamente all'aggiornamento della regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel semiperiodo di regolazione 2020-2023, Acea, in rappresentanza di areti SpA, impresa distributrice del Gruppo, riporta di seguito le proprie osservazioni.

OSSERVAZIONI GENERALI

Gli elementi quantitativi riportati nell'Appendice 2 della presente consultazione mostrano un sostanziale assestamento dei principali indicatori analizzati, nonostante la presenza di diversi meccanismi di natura incentivante nella vigente regolazione sulla continuità del servizio. In particolare, per il triennio 2016-2018 si

rileva (rif. Tavola A2.10) un saldo netto premi-penalità negativo, a dimostrazione della difficoltà dei DSO di ottimizzare ulteriormente la qualità del servizio in termini di numero e durata delle interruzioni. Tale difficoltà trova riscontro anche nell'analisi condotta dalla stessa Autorità (rif. Tavole A2.13 e A2.14) volta a misurare l'andamento di alcuni indicatori rilevanti per la valutazione dell'adeguata fissazione dei livelli obiettivo. L'aumento nel periodo 2016-2018 del numero di ambiti territoriali e del numero di utenti BT che superano almeno di una volta e mezzo i livelli obiettivo è particolarmente indicativa, tanto che l'Autorità ne evidenzia la criticità all'articolo 2.4 del DCO.

Nello specifico, areti opera in un territorio prevalentemente in alta concentrazione. Il contesto urbano è complesso, caratterizzato da molteplici difficoltà operative derivanti principalmente dalla difficoltà di accesso al centro storico con mezzi di grandi dimensioni, dai vincoli architettonici e archeologici che caratterizzano la città di Roma, dalle numerose zone a traffico limitato e dai complessi iter burocratici da seguire in caso di lavori da effettuare sul territorio. Ogni nuova opera o ristrutturazione significativa sul territorio di Roma Capitale e nel Comune di Formello, deve tener conto della verifica e rispetto di molteplici vincoli amministrati da Organi diversi ed indipendenti che si sovrappongono in molti casi, richiedendo una procedura autorizzativa complessa e articolata. A questo si aggiunge l'ulteriore complessità legata alla presenza delle cabine secondarie all'interno di edifici, e in generale di proprietà private, che spesso comporta difficoltà di accesso. Ciò determina una notevole criticità riguardo all'osservanza dei livelli obiettivo proposti dalla regolazione della qualità del servizio, che risultano particolarmente sfidanti se applicati al territorio servito dalla scrivente, ragion per cui areti registra da diversi anni l'applicazione di penalità significative.

Nonostante il notevole piano di investimenti attuato, dopo i miglioramenti conseguiti fino al 2015, areti non ha registrato ulteriori riduzioni degli indicatori di continuità del servizio. Tali indicatori risultano ulteriormente influenzati dal manifestarsi di fenomeni meteorologici estremi che ne possono determinare un sensibile peggioramento, in relazione al quale areti, nell'ambito del progetto resilienza, ha presentato uno specifico piano.

In termini generali, l'attuale contesto regolatorio, che ha determinato un sostanziale miglioramento degli indicatori di qualità del servizio fino all'anno 2015, non è stato altrettanto efficace negli ultimi anni in cui il target è diventato ancor più sfidante ed i maggiori distributori hanno registrato un saldo netto negativo tra premi-penalità.

Si ritiene pertanto opportuno venga aggiornata l'analisi dei livelli obiettivo fissati in fase di introduzione della regolazione sulla qualità in base alle informazioni raccolte negli ultimi anni, tenendo in dovuta considerazione la numerosità degli ambiti i cui livelli di qualità sono ancora distanti dai target fissati dalla normativa vigente. Inoltre, per poter favorire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio, si reputa necessario prevedere un approccio innovativo per l'identificazione e la selezione delle aree di intervento, soluzioni progettuali e realizzative innovative e componenti di rete ad alte performance (i.e. rete senza giunti e smart joint), tecnologie evolute nella gestione dell'esercizio della rete (i.e. automazione BT, automazione evoluta MT, rete

TLC), accompagnati da una revisione strutturale dei processi interni e dell'organizzazione del lavoro volta ad assicurare la necessaria flessibilità operativa coerente con l'andamento dei guasti.

Tale sforzo si concretizzerebbe in un aumento dei costi operativi e degli investimenti che, in un contesto regolatorio di premi e penalità analogo a quello attuale, non risulterebbe adeguato.

Un altro tema che l'Azienda accoglie con favore riguarda la proposta dell'Autorità di avviare un diverso tipo di approccio regolatorio volto alla sperimentazione di nuove forme di incentivazione per affrontare il problema dei divari di continuità del servizio.

Si condivide in proposito l'intenzione di introdurre tale tipo di approccio a regime non prima del 2024 con l'obiettivo di non creare discontinuità in occasione di una revisione infraperiodo. Tuttavia, si ritiene opportuno approfondire il confronto sul tema con l'ottica di delineare progetti sperimentali con meccanismi incentivanti, di tipo output-based sul valore degli investimenti, già nel NPR2, in analogia a quanto previsto per la resilienza.

Infine, areti reputa essenziale che l'Autorità tenga conto delle principali peculiarità di ciascun operatore, come di seguito meglio argomentato.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Valutazione di impatto della regolazione della continuità del servizio

Q.1 Si condividono gli elementi della Valutazione di Impatto della Regolazione della continuità del servizio?

Q.2 Si condivide l'orientamento dell'Autorità a introdurre un meccanismo finalizzato ad assicurare maggiore omogeneità territoriale nei livelli di qualità? Motivare le risposte

Q.3 Si ritiene che in una prospettiva di successivo periodo di regolazione (con inizio dal 2024) l'ipotesi avanzata al punto 2.11 possa essere adottata strutturalmente per il dimensionamento dei premi e delle penalità?

RI. Facendo seguito a quanto già espresso nelle considerazioni generali, negli ultimi anni areti ha posto in essere numerosi e significativi interventi che hanno consentito di migliorare decisamente i livelli degli indicatori di qualità tecnica sino a raggiungere valori prossimi a quelli obiettivo. Tale trend di miglioramento si è assestato su livelli non perfettamente allineati agli obiettivi fissati da Arera, pertanto, pur condividendo gli elementi utilizzati per la Valutazione di Impatto, l'analisi quantitativa riportata in Appendice 2 porta a ritenere i tempi non ancora maturi per il raggiungimento dei target previsti dalla vigente regolazione.

Di conseguenza, si auspica un approfondimento delle valutazioni effettuate per la determinazione dei livelli obiettivo al fine di tener conto anche degli aspetti peculiari delle aree interessate dall'analisi, con particolare riferimento alle realtà complesse come le aree urbane metropolitane con perimetro di concentrazione particolarmente esteso, per le quali il raggiungimento dei livelli obiettivo dell'alta concentrazione risulta troppo spesso improbabile.

In subordine, ferma restando la necessità di prendere in considerazione le caratteristiche peculiari delle aree urbane metropolitane, si suggerisce per tali casistiche l'applicazione di franchigie più ampie di quelle attualmente previste per l'alta concentrazione.

R2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di approfondire l'introduzione di una regola volta ad omogeneizzare i livelli di qualità del Paese a parità di ambito di concentrazione, anche perseguendo la finalità di ridurre il rischio di esclusiva focalizzazione dei distributori solo nelle zone a maggior volume di energia distribuita a scapito delle rimanenti aree. Il meccanismo di compensazione descritto agli articoli 2.8 e 2.9, tuttavia, a fronte di un univoco quadro regolatorio, determina una diversificazione degli effetti in capo ai singoli distributori, in base alla composizione del perimetro in concessione. La proposta rappresentata non si ritiene pertanto condivisibile, in quanto non fornisce, a parere della scrivente, un incentivo al miglioramento della qualità del servizio ed alla riduzione dei divari, quanto piuttosto rischia di divenire un elemento disincentivante laddove andasse a ridurre i premi che il DSO conseguirebbe a fronte di interventi migliorativi sulla rete nell'ambito della qualità del servizio. Come espresso nelle considerazioni generali, infatti, il mancato raggiungimento dei livelli obiettivo fissati dall'Autorità, nonostante il meccanismo premi/penalità attualmente in essere, dimostra l'effettiva difficoltà dei DSO ad ottenere miglioramenti degli indicatori di qualità e l'applicazione di un meccanismo ancor meno incentivante difficilmente riuscirebbe ad apportare ulteriori benefici per l'utenza.

R3. Si apprezza fortemente l'introduzione di un aspetto innovativo nella regolazione della qualità del servizio che dia la possibilità ai DSO di presentare dei progetti sperimentali con la finalità di individuare specifici meccanismi di valorizzazione di premi e penalità volti a responsabilizzare ciascun DSO sulle proprie performance di qualità in tutti gli ambiti serviti. Tale approccio consentirebbe infatti al DSO di pianificare e mettere in atto interventi sul medio/lungo termine, a fronte di una regolazione incentivante che non prevede l'applicazione di penali durante l'intero periodo di sperimentazione se non a fronte del mancato raggiungimento dell'obiettivo al termine del periodo stesso. Il DSO avrebbe pertanto le adeguate leve per eseguire le azioni ritenute maggiormente efficaci per il raggiungimento degli obiettivi nonché un'adeguata remunerazione per gli interventi non solo di natura tecnica ma anche organizzativa.

Osservazioni sulla potenziale applicazione di una regolazione del servizio di qualità, in termini di revisione della modalità di valorizzazione di premi e penalità per il prossimo periodo regolatorio, si rimandano in esito ai dovuti approfondimenti sui risultati degli esperimenti regolatori proposti dai DSO. A tal proposito, si sottolinea la necessità di prevedere momenti di condivisione dei risultati ottenuti e apposite consultazioni per l'eventuale estensione dei meccanismi ritenuti validi e migliorativi, anche valutandone gli effetti in base alle specificità di ciascun DSO e del territorio servito.

Riduzione dei divari: regolazione speciale per gli ambiti con elevato numero di interruzioni a fine semiperiodo 2016-19 che raggiungono il livello obiettivo entro il 2023.

Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a ridurre i divari di continuità del servizio tramite interventi regolatori di tipo tradizionale? Quali altre azioni potrebbero essere messe in atto? Motivare le risposte.

Q.5 Quale tra le due possibili regolazioni speciali prospettate (numero di interruzioni oppure durata e numero di interruzioni) si ritiene preferibile e perché?

R4. Come già sintetizzato dall'Autorità all'articolo 3.2, la regolazione speciale con premio addizionale una tantum, già sperimentato nel quadriennio 2012-2015 per incentivare il raggiungimento dei livelli obiettivo per la durata di interruzione, ha raggiunto la propria finalità in modo parziale, avendo avuto una percentuale di successo del 7,3% (solo 3 ambiti su 41 hanno avuto titolo al premio addizionale). Come già esposto in premessa, tali risultati riflettono la complessità per i distributori, anche a fronte di meccanismi incentivanti, di mettere in atto interventi adeguati al raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dall'Autorità.

Reiterare l'applicazione di tale meccanismo sul periodo 2020-2023 per gli ambiti territoriali più critici non sembra prospettare miglioramenti significativi, pertanto si suggerisce di valutare un'ipotesi alternativa di regolazione che sia fortemente incentivante per il raggiungimento dell'obiettivo, ossia tale da prevedere l'attribuzione di un premio nonché il recupero delle penalità versate negli anni pregressi laddove l'obiettivo venga raggiunto negli ambiti di concentrazione in cui gli attuali indicatori siano ancora decisamente lontani dai target previsti. In subordine, tale approccio potrebbe essere valutato attraverso l'implementazione di un progetto sperimentale in un'area circoscritta al fine di analizzarne gli effetti e l'eventuale futura applicazione su aree più estese.

R5. Tra le due soluzioni prospettate per l'applicazione della regolazione speciale, si ritiene preferibile la valutazione congiunta di numero e durata delle interruzioni, in considerazione della volontà del Regolatore, condivisa dalla scrivente, di fornire un servizio di elevata qualità per l'utenza finale da entrambi i punti di vista. In ogni caso, si ribadisce quanto già espresso in risposta al precedente quesito relativamente alla valutazione di un'ipotesi di regolazione alternativa rispetto all'applicazione della regolazione speciale prospettata in consultazione sic et simpliciter, poiché quest'ultima non si ritiene particolarmente efficace soprattutto negli ambiti in cui il livello di qualità è distante dai livelli obiettivo.

Riduzione dei divari: regolazione per esperimenti per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree critiche.

Q.6 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a ridurre i divari di continuità del servizio tramite esperimenti regolatori? Motivare le risposte.

Q.7 Si ritiene che le caratteristiche degli esperimenti regolatori che potranno presentare le imprese distributrici siano tali da assicurare un efficace e trasparente perseguimento degli obiettivi? Se no, per quali motivazioni?

R6. Si concorda con l'indirizzo del Regolatore di sperimentare nuove logiche e interventi proposti dai DSO, con l'obiettivo comune di protezione del consumatore da effetti di "non qualità", in quanto rappresentano uno strumento efficace per valutare revisioni della regolazione in ottica output-based. L'approccio al miglioramento del servizio tramite esperimenti regolatori, come già espresso in precedenza, è ampiamente condivisibile poiché consente al DSO di identificare e pianificare gli adeguati interventi correttivi sul medio/lungo termine volti al miglioramento della qualità del servizio, in una logica di efficienza complessiva degli investimenti e dei costi operativi.

Si segnala, tuttavia, che la valutazione del buon esito dell'esperimento regolatorio dovrebbe essere tale da tenere in dovuta considerazione non esclusivamente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato, bensì anche il miglioramento degli indicatori di qualità raggiunti rispetto ai livelli iniziali. Tale approccio consentirebbe di non vanificare gli sforzi del DSO laddove quest'ultimo abbia impegnato risorse consistenti per il conseguimento dell'obiettivo senza tuttavia riuscire a raggiungere pienamente il target previsto. A tal fine, si potrebbe ipotizzare la fissazione di un livello obiettivo con opportune franchigie entro le quali sia previsto il riconoscimento di un premio parziale ovvero il mancato riconoscimento del premio contestualmente alla non applicazione delle penali. In alternativa, potrebbero essere individuate delle fasce di applicazione di premi e penali in base al posizionamento del valore finale degli indicatori di qualità rispetto al livello di partenza e al livello obiettivo.

Analogamente a quanto avviene per la regolazione vigente, anche per gli esperimenti regolatori gli eventi di carattere eccezionale non dovrebbero essere considerati ai fini della valorizzazione degli indicatori di qualità.

R7. Le caratteristiche degli esperimenti regolatori previsti dall'Autorità all'articolo 4.5 si ritengono chiare e condivisibili al fine di assicurare un efficace e trasparente perseguimento degli obiettivi.

Riesame della regolazione premi-penalità del numero di interruzioni per tenere conto degli effetti di mutamenti climatici anche per la regolazione del numero delle interruzioni.

Q.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione premi-penalità del numero di interruzioni senza preavviso? Motivare le risposte.

R8. Si apprezza l'orientamento dell'Autorità di tenere in considerazione le segnalazioni pervenute dai distributori alla Direzione Infrastrutture relative ad evidenze effettive sui fenomeni non correttamente intercettati dall'attuale regolazione.

Segnaliamo infatti che l'attuale formula atta ad identificare i periodi di condizioni perturbate non riesce ad intercettare, nel contesto territoriale servito da areti, numerose interruzioni associate ad intensi fenomeni metereologici che non possono essere attribuiti a causa di forza maggiore in quanto non determinano uno stato di calamità naturale. In particolare, il metodo statistico del PCP su un territorio ad altissima concentrazione come quello di Roma, non consente l'intercettazione di fenomeni evidentemente perturbati che si possono replicare nell'arco della giornata in fasce orarie non sempre contigue. A titolo di esempio, si rappresenta come il meccanismo non riesca ad intercettare la maggior parte dei disservizi che occorrono sulla rete nei mesi estivi, dovuti alle alte temperature registrate.

Si richiede pertanto, analogamente a quanto già consentito alla principale impresa distributrice, di prevedere un percorso finalizzato all'approfondimento della segnalazione sopra esposta, che possa consentire ad areti di fornire evidenze della mancata intercettazione nell'attuale algoritmo di calcolo del PCP di alcuni fenomeni perturbati intervenuti sul territorio servito dalla scrivente, inoltrando a codesta Autorità dettagli sulle serie storiche che possano consentire una revisione generale dei parametri utili alla definizione dei periodi di condizioni perturbate ovvero una diversa fissazione delle soglie minime in combinazione a diverse fasce orarie.

Standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del fondo eventi eccezionali.

Q.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del Fondo eventi eccezionali? Se no, per quali motivazioni?

Q.10 Quali tra le opzioni di cui al punto 6.6 si ritengono preferibili, e perché?

R9. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del Fondo eventi eccezionali. In particolare, con riferimento allo standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente, si concorda nel prorogare, per il quadriennio 2020-2023, gli stessi valori in vigore per il biennio 2018-2019 o, in alternativa, uno standard unico nazionale a 8 ore senza distinzioni per i Comuni situati ad oltre 1.000 metri sul livello del mare.

R10. Rispetto alle opzioni proposte dall'Autorità all'articolo 6.6 volte a riequilibrare il Fondo eventi eccezionali, la scrivente le ritiene tutte valide ed applicabili anche in combinazione, benché preferibili secondo la seguente priorità:

1. opzione d) in quanto l'indennizzo dimensionato sul valore di potenza contrattualizzata piuttosto che su quella effettivamente interrotta pone a carico del sistema oneri non dovuti, in quanto legati all'ipotetico prelievo dell'utente e non al reale impatto dell'interruzione sul prelievo dell'utente (tale valutazione si intende valida sia per gli utenti MT che BT con potenza disponibile superiore a 100 kW);
2. opzione e) in quanto il Fondo utenti MT è alimentato dagli utenti MT che, nonostante le agevolazioni previste dall'Autorità per trasformare il proprio punto di consegna in BT, non hanno ancora provveduto all'adeguamento come previsto da ormai oltre 10 anni;
3. opzione a) poiché erogherebbe un adeguato indennizzo all'utente MT in quanto basato sulla propria spesa annua storica per il trasporto e comunque entro un limite massimo di 40.000€;
4. opzione c) fino a riequilibrio del Fondo;
5. opzione b), da valutare esclusivamente a valle del riequilibrio del Fondo in una eventuale più ampia rivisitazione, previa apposita consultazione, delle aliquote annue di contribuzione da parte di tutti i soggetti.

Altri orientamenti in materia di continuità del servizio.

Q.II Si condividono gli orientamenti dell'Autorità di cui al capitolo 7 in materia di regolazione della continuità del servizio? Se no, per quali motivazioni?

R.II. Con riferimento al rafforzamento dell'esame comparativo delle interruzioni con estensione ai buchi di tensione, si suggerisce di mantenere le pubblicazioni relative alla qualità del servizio e relativi effetti economici sul sito dell'Arera per consentire agli utenti valutazioni comparative a livello nazionale che, con la pubblicazione sul sito di ciascun distributore dei soli propri dati, non potrebbero essere garantite.

In merito al Corrispettivo Tariffario Specifico, si accoglie favorevolmente l'ipotesi di prevederne il versamento, a partire dal 2024, da parte degli utenti MT con trasformazione su palo che non adegueranno i propri impianti entro il 2023.

Inoltre, come già anticipato in risposta al precedente quesito, si condivide l'ipotesi di utilizzare parte del Fondo utenti MT per finanziare gli incentivi di incremento della resilienza delle reti di distribuzione di cui alla delibera 668/2018/R/eel e a copertura del Fondo eventi eccezionali.

Aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni.

- Q.12** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni di cui all'Appendice 4? Se no, per quali motivazioni?
- Q.13** Si condivide l'ipotesi di introdurre un nuovo standard di qualità commerciale cui riferire le segnalazioni di guasto al display del contatore da parte degli utenti e le successive sostituzioni dei contatori? Se sì, come potrebbe essere disciplinata la prestazione e dimensionato lo standard?
- Q.14** Come potrebbero essere dimensionate le franchigie applicabili richiamate al paragrafo dell'Appendice 4 "Errori di calcolo della durata delle interruzioni"?
- Q.15** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento dell'ISR di cui all'Appendice 4? Se no, per quali motivazioni?

R12. Nessuna osservazione.

R13. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di non conteggiare, ai fini della regolazione della continuità del servizio, le interruzioni dovute alle sostituzioni dei contatori con malfunzionamenti al display.

Riguardo all'introduzione di un nuovo standard per questa tipologia di disservizio si ritiene opportuno, anche in considerazione dei piani di installazione dei contatori 2G e dei relativi riflessi positivi attesi sulla problematica, di riconsiderare eventualmente l'argomento nell'ambito delle consultazioni sul prossimo ciclo regolatorio.

R14. Nessuna osservazione.

R15. Nessuna osservazione.